AUEUTO (1)

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Direzione di Contrattazione l U. O. Relazioni sindacali

Rif. ARAN prot. n. 7180 del 26.6.2013

RRRN - Protocollo Uscita N.0007212/2013 del 27/06/2013



Ministero per i Beni e le Attività Culturali Direzione Generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale - Servizio IV Via del Collegio Romano, 27 00186 Roma

Oggetto: assemblea sindacale

Con nota n. 24708 del 25 giugno 2013 codesto Ministero ha chiesto il parere di questa Agenzia relativamente al diritto di assemblea ed alle prestazioni indispensabili richiamate dall'art. 2, comma 6, del CCNQ del 7 agosto 1998.

Nel merito, nel condividere i contenuti della nota di codesta Direzione n. 24507 del 25 giugno 2013, si conferma che l'istituto dell'assemblea sindacale è regolato in via generale dall'art. 2 del CCNQ suindicato.

Con riguardo alla questione in esame, si richiama la previsione contenuta nel comma 6 del citato articolo 2, in base al quale "durante lo svolgimento delle assemblee deve essere garantita la continuità delle prestazioni indispensabili nelle unità operative interessate, secondo quanto previsto dai singoli accordi di comparto".

Sotto tale profilo, come già evidenziato da codesta Direzione, le prestazioni indispensabili cui fare riferimento sono quelle individuate dall'Accordo di comparto sui servizi pubblici essenziali e procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero (per il comparto Ministeri Accordo 8 marzo 2005), il quale si applica mutatis mutandis anche al caso di assemblea sindacale.

In relazione al caso prospettato, le uniche fattispecie di servizi essenziali indicate nell'Accordo dell'8 marzo 2005 si rinvengono all'art. 2, comma 1, lett. g) - protezione ambientale e vigilanza sui beni culturali - e all'art. 2, comma 2, lett. a) - custodia del patrimonio artistico, archeologico e monumentale -, con la conseguente impossibilità di estensione ad ipotesi non contemplate dalla normativa negoziale.

Peraltro, ad ogni buon fine, si fa presente che lo svolgimento dell'assemblea sindacale dovrà avvenire nel rispetto delle altre disposizioni dettate dall'art. 2 del CCNQ del 7 agosto 1998, che ne disciplinano, tra l'altro, l'indizione (con un termine di preavviso di almeno 3 giorni per ogni assemblea convocata) e la partecipazione del personale, che può utilizzare 12 ore annue pro-capite retribuite. Con riguardo alle modalità di espletamento si rappresenta altresì che, in presenza di

VIA DEL CORSO 476, 00186 ROMA TEL. (06) 32.483.1 C.F. 97104250580 condizioni eccezionali e motivate, è consentito all'amministrazione comunicare le esigenze di uno spostamento della data dell'assemblea. Tale comunicazione viene effettuata per iscritto alle rappresentanze sindacali promotrici, entro il termine di 48 ore prima dell'assemblea stessa.

In aggiunta a ciò, occorre precisare che la medesima norma contiene una specifica previsione in merito alle attività articolate in turni ovvero agli uffici che erogano servizi continuativi aperti al pubblico, disponendo che nelle predette ipotesi l'assemblea abbia luogo, di norma, all'inizio o alla fine di ciascun turno di lavoro.

IL DIRETTORE Dott.ssa Elvira Gentile